

FRANCESCO VIOLANTE

TRATTATISTICA E GESTIONE DEL DEMANIO REGIO.
IPOTESI PER UN CONFRONTO TRA REGNO DI SICILIA
E REGNO D'INGHILTERRA NEL SECOLO XIII*

Gli aspetti peculiari della politica economica fridericiana, discussi da una ormai nutrita storiografia, sono le innovazioni in merito all'organizzazione e al controllo del territorio, attraverso un enorme incremento del demanio regio, e l'efficacia delle norme in materia commerciale e fiscale. In questa occasione cercherò di esaminare soltanto il primo punto, sebbene si tratti di due elementi strettamente connessi tanto nella realtà quanto nella mente del legislatore.

Già nelle assise di Capua del 1220 Federico II afferma infatti con forza l'esigenza della curia di recuperare pienamente e integralmente il demanio regio e i redditi di cui la curia gode nei porti e nelle dogane del regno, e radica questa disposizione in un contesto normativo che riconduce alla ricognizione e all'assenso regio le concessioni fiscali e mercantili avvenute negli anni precedenti¹ quando, sebbene si tenda ora a ridimensionare la tesi del collasso completo dell'autorità regia, vi furono senz'altro ampi cedimenti².

* Il testo riprende la relazione tenuta al convegno di Montalcino, con l'aggiunta delle note, e presenta una parte di versione più ampia destinata a una prossima pubblicazione per i tipi della casa editrice Edipuglia di Bari.

¹ Ryccardi de Sancto Germano notarii *Chronica*, ed. C.A. Garufi, in *Rerum Italicarum Scriptores*, VII/2, Bologna 1936-1938, pp. 90-92 e Const. III, 4.1 [*Die Konstitutionen Friedrichs 2. für das Königreich Sizilien*, ed. W. Stürner, Hannover 1996]. Sulla definizione di demanio si veda anche Andrea di Isernia, *In usus feudorum Commentaria*, apud heredes Andreae Wecheli, Claudium Maranium, et Ioan. Aubrium, Francofurti MDXCVIII, lib. 2, tit. 55, pp. 630 ss.: 694, n. 48: «Dicunt antiqui nostri, quod civitates, castra, et bona alia ut dohanae, gabellae, regalia retenta per antiquos reges in potestate, et dominio suo, non donata, et concessa aliis, dicuntur demania, et si sic steterunt per XXX annos», e vedi anche nn. 49-50, insieme con G. VALLONE, *Interpretare il Liber Augustalis*, «Historia et ius», 13, 2018, pp. 1-74: 31-32, nonché, con alcune differenze, S. CAROCCI, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014, p. 150.

² Si vedano, con valutazioni diverse, M. CARVALE, *Le istituzioni del Regno di Sicilia tra l'età*

L'impiego così deciso del termine "demanio" già nel 1220, le citazioni in due costituzioni di Guglielmo II rifluite nel *Liber augustalis*³ e le più frequenti citazioni nel *Catalogus baronum* lasciano pensare a una lunga gestazione del concetto, necessaria dinanzi alla rapida formazione di terre e diritti di dominio diretto di Ruggero II⁴; tuttavia, come ha chiarito Emanuele Conte, è con la normativa fridericiana, che tiene insieme diritto giustiniano, tradizione normanna e retaggio imperiale germanico, che l'istituto, grazie al recupero giuridico del concetto delle *res fiscales* romane imperiali e dalla relativa distinzione tra queste e le *res in usu publico*, trova la sua definizione e disciplina più ampia e completa⁵. Da un lato infatti – giusta l'interpretazione di Andrea di Isernia – esso assorbe la nozione di *regalia*, presente nelle disposizioni di Ruggero II⁶; dall'altro costruisce il concetto di demanio feudale per indicare beni, uomini, diritti, prestazioni e prelievi controllati direttamente da un signore laico o ecclesiastico⁷. La normativa fridericiana accresce inoltre notevolmente la nozione di demanio, sino a ricomprendere in esso tanto gli uomini di ceto nobiliare⁸, quanto gli altri⁹. Questo è un punto sul quale converrà ritornare: per il momento, vale appena il caso di notare che la garanzia che gli uomini del demanio hanno di non essere asserviti ad altri che non sia il sovrano costituisca un bene preziosissimo, che di fatto equipara demanialità e libertà¹⁰.

Il complesso tentativo di Federico II di stabilire un monopolio delle giurisdizioni, subordinando quella cognitiva, per i feudali, al privilegio regio, e distinguendo inoltre, in questo modo, quella appena citata (sugli abitanti del distretto territoriale) dalla coercizione dominicale (sui dipendenti fondiari, la sola esercitata *iure proprio*)¹¹, fornisce poi un quadro di riferimento fondamentale anche per le disposizioni di natura economica.

normanna e l'età sveva, Napoli 1987, e J.-M. MARTIN, *L'administration du Royaume entre Normands et Souabes*, in *Die Staufer im Süden. Sizilien und das Reich*, cur. T. Kölzer, Sigmaringen 1996, pp. 113-140.

³ Const. I, 61.1 e III.55.

⁴ CAROCCI, *Signorie di Mezzogiorno*, cit., pp. 220-226.

⁵ E. CONTE, *Demanio regio*, in *Federico II. Enciclopedia Federiciana*, Roma 2005, s.v.

⁶ Ad es. *Rogeri II. regis diplomata*, ed. C. Brühl, Köln-Wien 1987, nn. 64-65, pp. 185-189 e Const. III, 1, p. 364.

⁷ *Acta imperii inedita saeculi XIII et XIV*, ed. E. Winkelmann, Innsbruck 1880, I, n. 924, pp. 701-702 (inchiesta sulla *reintegratio feudorum* in Sicilia) e n. 818, pp. 634-635 (inchiesta sui diritti dei baroni in Marsica e nella contea di Albe).

⁸ Const. III, 4.1 e 4.2.

⁹ Const. III, 7-9.

¹⁰ E. CONTE, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma 1996, pp. 219-223.

¹¹ Seguo l'analisi di G. VALLONE, *La costituzione medievale delle terre e le giurisdizioni di Federico II*, «Studi Storici», 53, 4, ottobre-dicembre 2012, pp. 781-816 e ID., *Interpretare il Liber Augustalis*. La normativa fondamentale è Const. I, 49; 50; 62.2; 79; 95.1; 95.3.

Non c'è dubbio, infatti, che l'iniziativa regia in questo campo abbia tale ampiezza e qualità da giustificare l'uso della categoria "politica economica", e che il gigantesco sforzo di compressione dell'iniziativa signorile e il condizionamento da parte della corona si riflettano infatti anche sulle forme della gestione economica dei patrimoni e sul modo stesso di pensarla. È anche vero, però, che i caratteri della scarsa pervasività della signoria meridionale dimostrata da Sandro Carocci consentivano ampia efficacia all'intervento regio. Lo scarso ruolo economico, relegato al momento di un prelievo generalmente basso, gestito secondo il modello del demanio regio (attraverso la figura del bàiuolo) e affidato, nella percezione delle rendite, a esponenti di una società locale dinamica e stratificata, forte del legame diretto con il sovrano e di una base economica garantita dalla diffusione di terre a uso collettivo, si collegava poi almeno a un'altra caratteristica importante della signoria inserita in una compagine monarchica dall'ampio raggio di azione politica e diplomatica: lo scarso controllo del flusso di risorse dalla produzione all'attività politico-militare, per gran parte destinate a un'attività svolta in teatri di guerra lontani e a ruoli di supremazia sociale in luoghi e momenti (corte, esercito regio, assemblee) di dimensione sovralocale. Il pressoché radicale azzeramento delle contee, che lungo un processo trentennale vengono ridotte a quattro (Manoppello, Chieti, Acerra, Caserta) e in mano a famiglie legate strettamente al sovrano, completa sul piano quantitativo la strategia di espansione del demanio regio e la subordinazione dei legami feudali all'autorità sovrana¹².

Stabilita, in linea di principio e di fatto, l'egemonia del demanio regio nella struttura giuridica del regno, le norme del *Liber augustalis* collegano strettamente la difesa di beni e territori con quella degli abitanti del demanio. In primo luogo, infatti, le costituzioni prevedono la restituzione di insediamenti, beni, redditi e servizi pertinenti al demanio durante il regno dei sovrani precedenti, e al momento detenuti da signori laici o ecclesiastici senza esibizione del privilegio emanato dai sovrani o assenso di Federico stesso¹³. Di seguito, si puniscono duramente coloro che abbiano sottomesso cavalieri e baroni di territori demaniali¹⁴, per evitare, come richiamato da una norma di Ruggero II inserita nel *Liber*, che la curia perdesse redditi

¹² J.-M. MARTIN, *L'organisation administrative et militaire du territoire*, in *Potere, società e popolo nell'età sveva 1210-1266*, Atti delle seste giornate normanno-sveve (Bari - Castel del Monte - Melfi, 17-20 ottobre 1983), Bari 1985, pp. 71-122: 89-91.

¹³ Const. III, 4.1, 1231, pp. 366-368.

¹⁴ Const. III, 4.2, pp. 368-369.

e servizi, cosa che accadeva anche nel caso in cui un possesso concesso in feudo fosse alienato¹⁵.

Gli uomini stessi furono oggetto di un complesso intervento normativo. La norma fondamentale vieta infatti che una terra, dominicale o feudale, possa essere attribuita «conventionem qualibet» in cambio di un servizio personale perpetuo, che modifichi cioè, in questo modo, lo status giuridico della persona cui la terra è attribuita, ma solo in cambio di «redditus in pecunia vel rebus aliis»¹⁶. I rapporti di dipendenza, dunque, nell'intero regno, non avrebbero più avuto carattere di obbligazione perpetua e i contratti agrari avrebbero d'ora in avanti previsto soltanto canoni in denaro o in natura. Inoltre, ogni assoggettamento a terzi di *affidati* e *recommendati* residenti in terre demaniali viene annullato, se non autorizzato con privilegio risalente ai sovrani precedenti¹⁷, o ancora si stabilisce che uomini, che ufficiali regi ritengano appartenere al demanio e che vi risiedono, possano essere assoggettati a titolari di feudo o allodio in città demaniali solo se i titolari siano in grado di provarne la dipendenza mediante privilegio o contratto, o giuramento prestato ai precedenti titolari del feudo, e se quegli uomini detengano «aliquid de feudo vel de hereditagio suo», ovvero se siano suoi *vassalli*¹⁸, mentre invece in altra costituzione, applicabile ad ogni rapporto di dipendenza e per residenti tanto nel demanio, quanto nei feudi, si enumerano i mezzi di prova che un *dominus*, sia esso feudatario o meno, ha a disposizione per dimostrare la subordinazione del suo *homo*: privilegio o atto notarile, come nel caso precedente, ma anche prova testimoniale del giuramento, o del *servitium*, o ancora della detenzione di una terra¹⁹. Quanto alle terre acquistate da uomini residenti in demanio da parte di uomini sottoposti a signori, un'altra norma stabilisce che l'acquirente possa liberamente lasciare in eredità o alienare il bene acquistato senza nulla dovere al signore. Solo nel caso di morte senza eredi, il signore sarebbe rientrato in possesso solo del feudo concesso, e non della successiva acquisizione, che sarebbe stata invece nelle disponibilità del fisco²⁰.

Accanto a queste norme, volte alla razionalizzazione dei rapporti di subordinazione personale all'interno dei territori demaniali, il *Liber* affronta anche il problema delle emigrazioni degli uomini del demanio verso ter-

¹⁵ Const. III, 5.1, 1231, pp. 369-370; III, 5.2, 1231, p. 370.

¹⁶ Const. III, 9, 1231, p. 375. Su questa norma cfr. la lettura di CAROCCI, *Signorie di Mezzogiorno*, cit., pp. 295-296 e VALLONE, *Interpretare il Liber Augustalis*, cit., pp. 22-24.

¹⁷ Const. III, 7, 1231, pp. 372-373; Const. E 4, 1235, p. 461.

¹⁸ Const. III, 8, 1231, p. 374.

¹⁹ Const. II, 36, 1231, pp. 233-234. Cfr. CAROCCI, *Signorie di Mezzogiorno*, cit., pp. 297-299; VALLONE, *Interpretare il Liber Augustalis*, cit., pp. 24-26.

²⁰ Const. III, 10, 1231, pp. 375-376.

re signorili, in particolare monastiche, che si era accentuato nei decenni precedenti al ristabilimento dell'autorità regia. Già nel 1224 Federico II aveva proibito ad abati e prelati di accogliere come *affidati e raccomandati* uomini in fuga dalle terre demaniali o signorili laiche²¹; nelle costituzioni egli riprese la normativa normanna relativa alla revoca degli emigrati dal demanio, rafforzandola e stabilendo la data della morte di Guglielmo II, 1189, come limite a partire dal quale fosse legittimo revocare al demanio²².

La forza lavoro così recuperata alla disponibilità del demanio con una complessa, capillare e contestata attività dei funzionari regi²³ venne presto impiegata in numerose iniziative di colonizzazione in tutto il regno – Terra d'Otranto, Capitanata, interessata dalla deportazione dei musulmani siciliani, Terra di Bari, Calabria, Sicilia – e secondo modalità ovunque simili, che prevedono l'espropriazione di terre ai danni di comunità preesistenti e di privati e redistribuzione dei territori ai nuovi cittadini, coloni e revocati, tenuti al pagamento di tributi e ad opere di miglioramento fondiario. In questo senso, sia Corrado IV che Manfredi, pur in un quadro mutato, furono a buon diritto eredi del padre: il primo, fondando L'Aquila²⁴ e ricostruendo i porti di Barletta e Salerno²⁵; il secondo, riattivando gli insediamenti di Castrogiovanni e Regalbuto²⁶ e spostando l'insediamento di Siponto nella nuova Manfredonia²⁷.

Un ulteriore strumento di accrescimento del demanio federiciano consiste infine nella provvisoria ma ingente acquisizione di cattedrali e mona-

²¹ Ryccardi de Sancto Germano *Chronica*, pp. 117-119.

²² Const. III, 6, 1231, pp. 371-372.

²³ Si vedano, ad esempio, *Acta imperii inedita*, cit., I, 806, p. 627; 807, p. 628: «multa disputatio».

²⁴ J. RIEDMANN, *Unbekannte Schreiben Kaiser Friedrichs II. und Konrads IV. in einer Handschrift der Universitätsbibliothek Innsbruck: Forschungsbericht und vorläufige Analyse*, «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 62, 2006, pp. 135-200: 177 (n. 102) e 178 (n. 108); *Historia diplomatica Friderici II.*, ed. J.-L.-A. Huillard-Bréholles, III, Paris 1852, pp. 159-162; V, 2, Paris 1857-1859, pp. 1008-1012 (diploma di fondazione attribuito dall'editore a Federico II); A. CLEMENTI, *L'Aquila*, in *Federico II. Enciclopedia*, s.v.

²⁵ J. RIEDMANN, *Bemühungen Kaiser Friedrichs II. und König Konrads IV. um den Ausbau der Hafenanlagen in Barletta und Salerno* (2010), in *Historische Beziehungsgeflechte: Fünfzig Aufsätze aus fünf Jahrzehnten*, ed. J. Riedmann, J. Hörmann-Thurn und Taxis, G. Pfeifer, Innsbruck 2024, pp. 327-338.

²⁶ M. BRANTL, *Studien zum Urkunden- und Kanzleiwesen König Manfreds von Sizilien (1250) 1258-1266*, Inaugural Dissertation zu Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, 1994, 203, p. 309; 357, p. 405.

²⁷ Il diploma è in MGH, *Die Urkunden der Deutschen Könige und Kaiser*, Bd. 17: *Die Urkunden Manfreds*, ed. C. Friedl, Wiesbaden 2013, n. 128, pp. 300-303; F. VIOLANTE, *Da Siponto a Manfredonia: note sulla fondazione*, in *Storia di Manfredonia*, dir. S. Russo, I, *Il Medioevo*, a cura di R. Licinio, Bari 2006, pp. 9-24 (dove va corretta l'indicazione cronologica: il diploma è datato novembre 1263, non «7 novembre 1263»).

steri vacanti – di cui il registro del 1239-1240 dà ampia testimonianza²⁸ – oltre che nella confisca di beni a laici ribelli e nella revisione dei diritti degli ordini monastico-cavallereschi, Templari e Ospedalieri. Il 10 ottobre 1239 Federico infatti ordina agli undici giustizieri di confiscare, e di trasmettere a camerari, secreti e ufficiali finanziari competenti, tutti i beni di natura ecclesiastica o patrimoniale che posseggono sia quanti, laici o ecclesiastici oriundi del regno, si trovino presso la curia romana allo scadere del termine prestabilito dall'editto generale, sia i chierici stranieri dimoranti fuori dal regno²⁹.

La vastità del patrimonio demaniale e la rapidità con cui esso si costituisce nel Mezzogiorno continentale, sul modello del patrimonio siciliano, inducono all'affermazione di modalità di gestione diverse, che in alcune occasioni emergono da un panorama di fonti spesso lacunoso. La documentazione proveniente dal registro del 1239-1240 e quella riguardante la fondazione di nuovi insediamenti da parte della Corona lascia supporre che la forma di conduzione più diffusa nelle terre demaniali fosse quella indiretta, con corresponsione da parte del locatario di un terraggio in natura nei seminativi, o in denaro e natura, nel caso di colture specializzate, ma mai di giornate lavorative.

Analoga prevalenza della conduzione indiretta con canoni e censi sembra emergere anche da un documento più tardo, il *Quaternus de excadenciis et revocatis*³⁰, sorta di inventario, giuntoci incompleto, compilato nel 1249 e relativo al giustizierato di Capitanata, di beni di pertinenza del demanio regio, che rientrano nella disponibilità del sovrano alla scadenza della concessione (*excadenciae*), oppure oggetto di confisca perché ingiustamente detenuti (*revocati*), o ancora, analogamente, beni che rientrano nel fisco alla morte del concessionario (*mortitia*)³¹, in cui il terraggio è calcolato per i seminativi (frumento e orzo in rotazione, più raramente spelta) su una frazione del raccolto – tra 1/3 e 1/16, con una normale prevalenza della decima parte – o sulla quantità di seminato – tra 1/3 e il seme intero, con

²⁸ *Il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240*, ed. C. Carbonetti Vendittelli, I-II, Roma 2002 (d'ora in avanti RC).

²⁹ Rycardi de Sancto Germano *Chronica*, pp. 200-201; RC, 52-62, 10 ottobre 1239, pp. 59-63; 181, 17 novembre 1239, pp. 162-165; 820-823, 31 marzo 1240, pp. 732-743.

³⁰ Montecassino, Archivio dell'Abbazia di Montecassino, *Quaternus Excadenciarum Capitinate*, ms. 763, edito in *Quaternus de Excadenciis et Revocatis Capitinatae de mandato imperialis maiestatis Frederici secundi*, ed. A. Amelli, Montecassino 1903 (d'ora in avanti *Quaternus*). Il ms. e l'edizione del 1903, con a fronte la traduzione italiana, sono riprodotti in facsimile in G. DE TROIA, *Foggia e la Capitanata nel Quaternus excadenciarum di Federico II di Svevia*, Foggia 1994. Analisi recente in M.R. ZECCHINO, *La gestione dei beni fiscali da parte di Federico II di Svevia: il Quaternus excadenciarum Capitinate*, tesi di dottorato, Bologna 2015.

³¹ La normativa è in Const. I, 86; I, 87; III, 5.1.

attestazioni leggermente superiori per la metà del seme rispetto all'intero – mentre su terreni a vigneto, oliveto o colture orticole la corresponsione di canoni in natura appare prevalente rispetto a censi in denaro³².

Il *Quaternus* stesso, oltre a un mandato del 1239 per la Capitanata³³ e alcuni altri documenti coevi realizzati per altre località del regno, in Sicilia e in Terra d'Otranto, testimonia anche la presenza di forme di economia diretta: le terre sono gestite da concessionari contro un interesse annuo in denaro, una quota del raccolto di cereali e vino, una certa quantità di ovini e caprini, polli e uova, ma un numero di giornate di lavoro (*cum brachis, cum bubus, cum iumento*), stabilito sulla base della consuetudine, della condizione giuridica del contadino e della disponibilità di bestiame, deve essere svolto su terreni della riserva³⁴.

Condizione diretta e concessione in appalto coesistono anche nell'allevamento del bestiame. Destinato sia al sostegno della produzione agricola³⁵ che al consumo della corte³⁶, ma anche a fornire di liquidità le casse della corte in caso di necessità³⁷, l'allevamento bovino, ovino e suino viene organizzato in primo luogo nelle regioni meridionali, Calabria e Sicilia, e affidato a curatoli o in appalto a manodopera saracena. In Capitanata, provincia i cui svaghi più frequentemente Federico apprezza e per la quale sotto molti aspetti cerca di riprodurre il modello delle regioni meridionali del regno, sono appunto mandrie e greggi consistenti di provenienza calabrese e siciliana a essere inviate e affidate ai coloni saraceni, in particolare a

³² Il calcolo delle attestazioni nel documento è in M. DEL TREPPO, *Prospettive mediterranee della politica economica di Federico II*, in *Friedrich II. Tagung des Deutschen Historischen Instituts in Rom im Gedenkjahr 1994*, a cura di A. Esch, N. Kamp, Tübingen 1996, pp. 316-338. Per alcune località le indicazioni del *Quaternus* vanno utilmente integrate con quelle relative all'inchiesta del 1276-1277 su beni di enti ecclesiastici in Capitanata edita ne *I fascicoli della Cancelleria angioina, ricostruiti dagli archivisti napoletani*, III, *Le inchieste di Carlo I (1268-1284)*, a cura di S. Palmieri, Napoli 2008, pp. 255-274.

³³ RC, 144, 9 novembre 1239, pp. 130-131, in cui appare come alcune terre demaniali, in economia diretta, siano affidate a curatoli, analogamente a quanto si vedrà per l'allevamento (nello specifico del mandato, Federico II lamenta che i curatoli di Capitanata non abbiano seminato tutta l'avena prevista).

³⁴ Cfr. G. PETRALIA, *La "signoria" nella Sicilia normanna e sveva: verso nuovi scenari?*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*, Atti del II del Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), a cura di M.T. Ceccarelli Lemut, C. Violante, II, Pisa 2004, pp. 233-270: 266-269.

³⁵ Si veda ad esempio il mandato del luglio 1238 in *Acta imperii inedita*, cit., I, 816, p. 633, in cui Federico II ingiunge al giustiziere di Terra di Bari di obbligare i contadini a comprare buoi e a prendere terre *ad terraticum*, se le loro sono insufficienti.

³⁶ Ad es., RC, 283, 17 dicembre 1239, pp. 298-299: ordine al camerario di Abruzzo di reperire duecento buoi per destinarli al consumo della corte.

³⁷ RC, 270, 16 dicembre 1239, pp. 280-286.

Lucera³⁸, affinché li utilizzino «ad commodum curie» così come operavano già ai tempi di Guglielmo II³⁹.

Analogamente, modalità simili di conduzione dell'allevamento equino, sottoposto a divieti tassativi di esportazione in quanto, naturalmente, strategico per le necessità dell'esercito⁴⁰, progressivamente interessano le regioni settentrionali del regno secondo le peculiari forme aziendali siciliane e calabresi delle razze (allevamenti destinati alla riproduzione)⁴¹ e delle marestalle (il cuore dell'azienda zootecnica, comprendente stalle, scuderie e ricoveri per cavalli), costantemente supervisionate dall'imperatore.

Le necessità, infine, di controllare, sul piano della formazione e della gestione della rendita fondiaria demaniale e dell'incremento del profitto da commercio, una grande proprietà spesso discontinua sul piano topografico e disomogenea su quello agrario, conduce alla creazione di un sistema di gestione delle risorse imperniato su una rete di aziende agrarie, le *massarie*⁴².

³⁸ RC, 992, 2 maggio 1240, pp. 861-863: «Cum solaciis nostris Capitinate provinciam frequentius visitemus et magis quam in aliis provinciis regni nostri moram sepius trahamus ibidem et velimus propterea quod in Capitinata de animalibus nostris habeamus armenta ad usum familie nostre...», Federico II ordina al giustiziere di Capitanata Riccardo di Montefusco di inviare uomini al secreto di Messina Maggiore de Plancatone per riceverne 6000 pecore e 600 montoni delle greggi calabresi e 500 vacche e tori dalle mandrie siciliane, da custodire in luoghi idonei; cfr. anche 993, stessa data, pp. 863-864, per l'ordine indirizzato al secreto. Vedi anche 270, 16 dicembre 1239, pp. 280-286 e 352, 25 dicembre 1239, p. 357 per i legami d'affari tra i Saraceni in Capitanata (Lucera e Girifalco) e la Calabria, e i pericoli di mantenimento di contatti con i Saraceni rimasti nell'isola, e *Acta imperii inedita*, cit., I, 763 (1230), p. 606 per le libertà concesse ai Saraceni lucerini di comprare e vendere senza pagamento di plateatico e dogana nelle province del Mezzogiorno continentale.

³⁹ RC, 354, 25 dicembre 1239, pp. 358-359: ordine al giustiziere di Capitanata di assegnare ai Saraceni di Lucera i mille buoi delle mandrie calabresi e siciliane che il secreto di Messina gli consegnerà. Vedi anche *Historia diplomatica Friderici II*, cit., v, 2, p. 884: ordine al secreto di Messina di inviare 5000 castrati dalle greggi calabresi, 1000 vacche e 6000 pezze di formaggio dalla Sicilia.

⁴⁰ RC, 556 [1], 8 febbraio 1240, pp. 535-536.

⁴¹ Dal francese antico *haraz*, probabilmente di origine germanica. L'etimologia della razza è stata ampiamente dibattuta da grandi filologi nel corso del Novecento: Salvioni e Meyer-Lübke ritenevano fosse derivata da *generatio*, Spitzer e Wartburg erano schierati per una derivazione da *ratio*, Contini e Sabatini per la derivazione, ben attestata dalla documentazione, da *haraz*, appunto. Per un orientamento bibliografico cfr. L. SPITZER, *Storia della parola «razza»*, in ID., *Critica stilistica e semantica storica*, a cura di A. Schiaffini, Bari 1966, pp. 230-242 e 317-328; G. CONTINI, *I più antichi esempi di razza*, «Studi di Filologia Italiana», xvii, 1959, pp. 319-327 (proposta che vide poi concorde anche Spitzer); W. VON WARTBURG, *Französisches Etymologisches Wörterbuch* (FEW), vol. x, pp. 111-118; F. SABATINI, *Conferme per l'etimologia di razza dall'antico francese haraz*, «Studi di Filologia Italiana», xx, 1962, pp. 365-382; R. COLUCCIA, *L'etimologia di razza: questione aperta o chiusa?*, «Studi di Filologia Italiana», xxx, 1972, pp. 325-330. Il *Tesoro della Lingua italiana delle Origini* non segnala la prima attestazione del termine, che è appunto meridionale e di età sveva: *Historia diplomatica Friderici II*, cit., v, II, p. 692.

⁴² *Thesaurus Linguae Latinae*, cc. 429-431 (dal lat. *massa*, derivato dal gr. *μάζα*, «pasta di farina d'orzo», der. a sua volta da *μάσσω*, «impastare»); S. PIVANO, *I contratti agrari in Italia nell'alto*

Di questa sovrastruttura gestionale, che razionalizza in senso unitario l'amministrazione di fondi rustici sparsi, affidati ad appaltatori, attraverso la supervisione di un funzionario regio, si è talvolta proposto un rapporto di filiazione diretta – attraverso la mediazione di modalità contrattuali peculiari dell'economia rurale bizantina, secondo Bruno Andreolli⁴³ – con le *massae fundorum* tardoantiche, ben attestate nell'Italia centromeridionale e in Sicilia già tra III e IV secolo da fonti come la *Vita Sylvestri* (dove compare la prima attestazione del termine) e l'epistolario di Gregorio Magno; in altri studi, una visione sostanzialmente discontinuista del rapporto tra tarda antichità e alto Medioevo – è il caso dei contributi fondamentali di Domenico Vera⁴⁴ – favorirebbe il riconoscimento di elementi di originalità e di innovazione portati dalla monarchia sveva anche rispetto a moduli gestionali coevi elaborati in ambito cistercense⁴⁵.

Sul piano documentario sembra difficile tentare una parola definitiva sui rapporti con analoghe strutture agrarie passate e contemporanee alla masseria sveva. Le notizie su questo tipo di azienda precedenti gli anni Quaranta del XIII secolo, a partire dai quali e sino ai primi del Trecento se ne datano i documenti fondamentali, sono infatti poco attendibili. L'unica citazione del termine *massaria*, al plurale, nelle costituzioni federiciane, è in un contesto dubbio, e comunque datato agli anni Quaranta⁴⁶, a partire dai quali le citazioni documentarie si fanno più frequenti⁴⁷.

Altrove, ragionando sull'argomento, avevo proposto cautela nel tentativo di voler individuare nessi organici di causalità tra forme di conduzione della grande proprietà tra tarda antichità e XIII secolo, così come

medioevo, Torino 1904, pp. 311-312 (che ipotizza nei fatti, pur respingendolo teoricamente, un qualche avvicinamento del concetto di *massa* a quello di *manente* [dal lat. *manere*, da cui, ad es., l'anglo-normanno *maner* e l'inglese *manor*], come concessionario obbligato a non abbandonare i beni ricevuti in concessione).

⁴³ B. ANDREOLLI, *Contratti agrari e trasformazioni dell'ambiente*, in *Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle ottave giornate normanno-sveve (Bari, 20-23 ottobre 1987), a cura di G. Musca, Bari 1989, pp. 111-133: 132-133. Tende a escludere questo rapporto J.-M. MARTIN, *L'Italie méridionale*, in *Città e campagna nei secoli altomedievali*, Atti della XVI Settimana internazionale di studio sull'alto medioevo (Spoleto, 27 marzo – 1 aprile 2008), Spoleto 2009, pp. 1-43.

⁴⁴ Molti saggi fondamentali in questo senso raccolti in D. VERA, *I doni di Cerere. Storie della terra nella tarda antichità (strutture, società, economia)*, a cura di J.-M. Carrié, Turnhout 2020.

⁴⁵ DEL TREPPO, *Prospettive mediterranee della politica economica di Federico II*, cit.

⁴⁶ Const. I, 86.

⁴⁷ Elenco delle strutture e riferimenti documentari in R. LICINIO, *Masserie medievali. Masserie, massari e carestie da Federico II alla Dogana delle pecore*, Bari 1998, e J.-M. MARTIN, *Fiscalité et économie dans le royaume angevin de Sicile à la fin du XIII^e siècle*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII^e et XIV^e siècle*, Actes du colloque international (Rome - Naples, 7-11 novembre 1995), Rome 1998, pp. 601-648.

tra consuetudini negoziali bizantine e organizzazione masseriale, ritenendo più prudente lavorare sulle analogie⁴⁸. Tuttavia, sarei ora più propenso a ipotizzare una trasmissione diretta del modello tardoantico, esemplificato dall'*Opus agriculturae* di Palladio, nell'Italia meridionale della metà del XIII secolo attraverso la mediazione dell'ordine cistercense e in correlazione con analoghe modalità di gestione del demanio in ambito inglese.

Esempi del ruolo dei cistercensi nell'agricoltura del regno svevo sono numerosi. Un passo, ad esempio, della *Chronica* del monaco di S. Maria di Ferrara in cui viene messo in risalto il ruolo dei conversi sia in campo edilizio, come costruttori di castelli e residenze, sia in campo agricolo, come «magistri gregum armentorum et diversarum actionum»⁴⁹, confermato dalle numerose attestazioni di impegno delle fondazioni cistercensi dell'Italia centrale e meridionale nell'allevamento e in particolare nella transumanza⁵⁰, sulle quali hanno scritto pagine imprescindibili Rinaldo Comba e Jean-Marie Martin; la citazione di alcuni *fratres* nella gestione di terreni agricoli della curia nella documentazione di provenienza regia⁵¹; la particolare cura dimostrata in ambito cistercense nella definizione di modalità razionali di conduzione delle grange, come il *Conductus* di Stefano di Lexington per l'abbazia di Savigny in Bassa Normandia⁵²; la diretta gestione, infine, di masserie (Ascoli Satriano, Salsiburgo e S. Antonio *de Pantanibus* in Capitanata, Cuma e Capaccio in Terra di Lavoro) da parte

⁴⁸ F. VIOLANTE, *La conduzione delle terre demaniali*, in *Eclisse di un regno. L'ultima età sveva (1251-1268)*, Atti delle diciannovesime giornate normanno-sveve (Bari, 12-15 ottobre 2010), a cura di P. Cordasco, M.A. Siciliani, Bari 2012, pp. 163-196; Id., *Strutture agrarie e politica economica nella Capitanata medievale: le masserie regie (secoli XIII-XV)*, «Società e storia», 146, 2014, pp. 619-650.

⁴⁹ Ignoti Monachi Cisterciensis S. Mariae de Ferrara *Chronica*, ed. A. Gaudenzi, Napoli 1888, p. 38.

⁵⁰ Si vedano gli esempi citati da R. COMBA, *Le scelte economiche dei monaci bianchi nel regno di Sicilia (XII-XIII secolo): un modello cistercense?*, in *I Cistercensi nel Mezzogiorno medioevale*, Atti del Convegno internazionale di studio in occasione del IX centenario della nascita di Bernardo di Clairvaux (Martano - Latiano - Lecce, 25-27 febbraio 1991), a cura di H. Houben, B. Vetere, Galatina 1994, pp. 117-164: 125-133. Cfr. anche J.-M. MARTIN, *Les débuts de la transhumance: économie et habitat en Capitanate*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 109/2, 2007, pp. 117-137: 124.

⁵¹ RC, 778-780 cit., pp. 699-703 (frate Ademario) e 468 cit., pp. 450-451 (frate Ruggiero di S. Giovanni in Fiore); *Historia diplomatica Friderici II*, cit., VI, 1, pp. 494-497 (frate Stefano, massaro della curia in Terra di Bari); *Quaternus*, p. 63 (frate Giovanni, massarius della masseria di Casal Celano).

⁵² *Conductus domus sapienter staurate*, in *Registrum epistolarum Stephani de Lexington abbatis de Stanlegia et de Savigniaci*, ed. B. Grieser, «Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis», 8, 1952, pp. 181-378: 224-232; B. GRIESSER, *Die Wirtschaftsordnung des Abtes Stephan Lexington für das Kloster Savigny (1230)*, «Cistercienser-Chronik», 58, 1951, pp. 13-28; W. RÖSENER, *Abbot Stephan Lexington and his efforts for reform of the Cistercian Order in the thirteenth century*, in *Goad and nail. Studies in Medieval cistercian history*, ed. E.R. Elder, Kalamazoo 1985, pp. 46-55.

delle fondazioni cistercensi di Realvalle e S. Maria della Vittoria nei primi anni di regno angioino⁵³, hanno già condotto a ipotizzare appunto una trasmissione diretta delle pratiche di conduzione delle terre dall'ambito cistercense a quello del demanio regio, in particolare per quanto concerne la rotazione triennale delle colture.

Ora, è senz'altro vero che in anni recenti si sia messa in discussione l'esistenza di un "modello" di produzione cistercense, a favore della considerazione di una maggiore aderenza delle fondazioni cistercensi alle realtà regionali nelle quali si trovavano ad operare, secondo la lezione di Comba⁵⁴, e questo era stato un altro elemento di cautela nelle precedenti considerazioni, e tuttavia la dimostrazione di Jean-Louis Gaulin, attraverso una tradizione manoscritta risalente al XII secolo, della trasmissione dell'*Opus palladiano* nell'Italia del secolo successivo ad opera dei monaci cistercensi induce a formulare l'ipotesi che, almeno nelle terre demaniali meridionali, essi potessero applicare il proprio modello testuale in contesti produttivi non lontani dall'originale tardoantico di riferimento⁵⁵.

I testi a noi rimasti dedicati al funzionamento del sistema masseriale, in primo luogo il mandato al *provisor massariarum* pugliese⁵⁶ e lo *Statutum massariarum*⁵⁷, delineano infatti una struttura molto simile, nel suo impianto generale, a quello della villa tardoantica, con un qualche richiamo a un certo tipo di prescrizioni già presenti nel *Capitulare de villis*⁵⁸: poli-

⁵³ Tra le molte citazioni nei registri angioini, cfr. ad es. *I registri della cancelleria angioina*, XVIII (1277-1278), a cura di J. Mazzoleni, Napoli 1964, 157, pp. 79-80 (le masserie di Cuma e Capaccio a Realvalle); ivi, 631, p. 309; 717, pp. 356-357 (le masserie di Salsiburgo, poi permutata con quella di S. Antonio, e Ascoli a S. Maria della Vittoria).

⁵⁴ R. COMBA, *I Cistercensi fra città e campagne nei secoli XII e XIII. Una sintesi mutevole di orientamenti economici e culturali nell'Italia nordoccidentale*, «Studi storici», 26, 1985, pp. 237-261; Id., *Le scelte economiche dei monaci bianchi nel regno di Sicilia*, cit., pp. 144, 152, 154, 164 e DEL TREPPO, *Prospettive mediterranee della politica economica di Federico II*, cit., p. 4, cui rinvio per gli esempi e le fonti; I. ALFONSO, *Cistercians and feudalism*, «Past and Present», 133, november 1991, pp. 3-30; V. TONEATTO, P. ČERNIC, S. PAULITTI, *Economia monastica. Dalla disciplina del desiderio all'amministrazione razionale*, introd. di G. Todeschini, Spoleto 2004, in particolare il saggio di S. PAULITTI, *Il vocabolario economico cisterciense: Bernardo di Clairvaux ed Aelredo di Rielvaux*, pp. 189-273.

⁵⁵ J.-L. GAULIN, *Agronomie antique et élaboration médiévale: de Palladius aux Préceptes cisterciens d'économie rurale*, in «Médiévales», 26, printemps 1994, num. dedicato a *Savoirs d'anciens La destinée médiévale des textes scientifiques latins de l'Antiquité*, pp. 59-83. Edizioni di Palladio: Palladii Rutilii Tauri Aemiliani viri inlustris *Opus agriculturae; De veterinaria medicina; De insitione*, ed. R.H. Rodgers, Leipzig 1975; *Traité d'agriculture*, ed. R. Martin, t. 1, libri I e II, Paris 1976; t. 2, libri III-V, ed. R. Martin, C. Guiraud, Paris 2010. Sulla tradizione manoscritta e la trasmissione del testo cfr. anche M.J. BARTOLDUS, *Palladius Rutilius Taurus Aemilianus. Welt und Wert spätrömischer Landwirtschaft*, Augsburg 2012.

⁵⁶ *L'Epistolario di Pier della Vigna*, coord. E. D'Angelo, Soveria Mannelli 2014, 3.66, 1244-1246.

⁵⁷ *Acta imperii inedita*, I, pp. 745-759

⁵⁸ MGH, *Leges* II, I, *Capitularia regum Francorum*, ed. A. Boretius, 1883, pp. 82-91; *Capitu-*

colturalità, presenza di un centro amministrativo talvolta anche urbano (diremmo un *praetorium*) che coordina appezzamenti lontani anche decine di km tra loro⁵⁹ e in cui sono centralizzati gli impianti comuni (mulini, torchi, forni)⁶⁰, nonché, nella sua prossimità, le redditizie colture arboricole e orticole e l'altrettanto redditizia *pastio villatica* (galline, pavoni, anatre, colombi) e l'apiario. Anche la fondamentale presenza di una certa quantità di manodopera residente, sulla cui presenza e sulle cui caratteristiche, nell'*Opus*, molto si è discusso⁶¹, e richiesta necessariamente da una gestione diretta dall'azienda agraria, è ben attestata nelle fonti sveve e inglesi con il termine *famulus* / *familia*, che indica una famiglia contadina dipendente e stabile, impiegata nei lavori di semina, preparazione del terreno e nel governo degli animali, sotto contratto di tempo variabile, ma tendenzialmente annuale, che prevede cibo, alloggio e salario⁶².

L'applicazione di un simile modello era consentito sia dalla composizione del demanio, sia dalle condizioni macroeconomiche, ovvero la dinamica relativa dei prezzi del grano e del lavoro sulla quale ha insistito Luciano Palermo⁶³. I secoli XII e XIII vedono infatti i prezzi nominali del grano nel continente europeo costantemente in crescita, e un leggero trend di crescita, nello stesso periodo, è generalmente registrato anche per i salari nominali. Il fatto che i prezzi reali fossero sostanzialmente fermi consentiva dunque, da un lato, di mantenere sostanzialmente la capacità d'acquisto e di sostenere l'espansione demografica, e dall'altro, tuttavia, di sfruttare il surplus a vantaggio dei saggi di rendita e profitto. Quest'ultimo aspetto spiega la crescita della propensione a investire nella terra e l'enfasi inedita posta sulla conduzione diretta delle terre da parte dei ceti proprietari, a discapito della politica di affitti dietro censi monetari o in natura,

lare de villis. Cod. Guelf. 254 Helmst. der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, ed. C.-R. Brühl, Stuttgart 1971.

⁵⁹ Si veda, ad esempio, *Quaternus*, c. 160v: vigne nel sobborgo foggiano di Bassano pertinenti alla masseria di Versentino, nei pressi del Lago Salso, Siponto, a circa 35 km di distanza.

⁶⁰ *Quaternus*, cc. 149-151 e 159 relativamente alla masseria di Foggia.

⁶¹ D. VERA, *I silenzi di Palladio e l'Italia: note sull'ultimo agronomo romano*, in *I doni di Cerere*, cit., pp. 287-299.

⁶² Sui *famuli*, figura sinora poco considerata nel contesto meridionale (ma per la quale si veda appunto lo *Statutum massariarum* citato poco sopra) cfr. M.M. POSTAN, *The famulus. The estate labourer in the XIIth and XIIIth centuries*, «Economic History Review Supplement, 2», Cambridge 1954; D.L. FARMER, *The famuli in the later Middle Ages*, in *Progress and problems in medieval England. Essays in honour of Edward Miller*, a cura di R.H. Britnell, J. Hatcher, Cambridge 1996, pp. 207-36; J. CLARIDGE, J. LANGDON, *The composition of famuli labour on English demesnes, c. 1300*, «Agriculture History Review», 63, II, 2, 2015, pp. 187-220.

⁶³ L. PALERMO, *Sviluppo economico e società preindustriali. Cicli, strutture e congiunture in Europa dal medioevo alla prima età moderna*, Roma 1997, in part. pp. 225-282.

che avrebbe costretto a un complesso calcolo di costante riequilibrio tra rendita e profitto del concessionario.

D'altro canto, anche la situazione inglese presenta caratteri molto simili, e al netto delle considerazioni di carattere generale svolte poco sopra e che hanno dato luogo a un ampio dibattito teorico⁶⁴, è possibile ipotizzare relazioni dirette tra regno d'Inghilterra e regno di Sicilia. Il primo elemento di analogia con la situazione inglese riguarda dunque la condizione generale dei rapporti tra prezzi del lavoro e delle materie prime agricole.

In secondo luogo, mi pare di poter azzardare, nella circolazione di persone e testi, un'ipotesi di nesso diretto tra il rafforzamento del demanio regio e i mutamenti nella gestione delle terre demaniali che avvengono in Inghilterra e quelli che avvengono in Sicilia (in altri ambiti questo nesso è invece del tutto certo, si pensi al matrimonio tra Federico II e la sorella di re Enrico III, Isabella, su istanza di Gregorio IX). È noto infatti come tra la fine del XII secolo e il primo trentennio del XIII secolo vi sia un radicale cambiamento nella conduzione delle terre inglesi, con il sistema indiretto che cede il passo alla gestione diretta da parte dei proprietari. Le terre dell'episcopato di Winchester sembrano essere la punta di diamante di questo rinnovamento: già nel 1208 infatti la gran parte dei possedimenti del vescovo sono condotti in economia diretta, come emerge dai *Pipe rolls* relativi alla loro gestione⁶⁵.

Ora, il vescovo di Winchester è il potente Peter Des Roches (*de Rupibus*), gran giustiziere tra 1213 e 1215⁶⁶, benefattore in particolare dell'ordine cistercense⁶⁷, con lasciti per la fondazione di due case, una nell'Hampshire

⁶⁴ D. NORTH, R. THOMAS, *The rise and fall of the manorial system. A theoretical model*, «The Journal of Economic History», 31, Dec. 1971, pp. 777-803; A. JONES, *The rise and fall of the manorial system. A critical comment*, ivi, 32, 4, Dec. 1972, pp. 938-944; S. FENOALTEA, *The rise and fall of a theoretical model. The manorial system*, ivi, 35, 2, Jun. 1975, pp. 386-409; Id., *Authority, efficiency, and agricultural organization in medieval England and beyond. A hypothesis*, ivi, 35, 4, Dec. 1975, pp. 693-718. Una interessante, recentissima prospettiva in R. SASSOWER, *Manorial capitalism, enslavement and the logic of dividualization*, New York-Abingdon 2025.

⁶⁵ R.C. STACEY, *Agricultural investment and the management of the royal demesne manors, 1236-40*, «Journal of Economic History», 46, 4, Dec. 1986, pp. 919-934; P.D.A. HARVEY, *The Pipe Rolls and the adoption of demesne farming in England*, «The Economic History Review», 27, 3, Aug. 1974, pp. 345-359; B.M.S. CAMPBELL, *A unique estate and a unique source: the Winchester Pipe Rolls in perspective*, in *The Winchester Pipe Rolls and medieval English society*, ed. R.H. Britnell, Woodbridge 2003, pp. 21-43; B.P. WOLFFE, *The royal demesne in English history; the crown estate in the governance of the realm from the Conquest to 1509*, Athens (Ohio State University) 1971.

⁶⁶ N. VINCENT, *Peter Des Roches. An alien in English politics, 1205-1238*, Cambridge 1996.

⁶⁷ Alla sua morte, nel 1238, era già stata stabilita e finanziata la fondazione di ben due case cistercensi, una nell'Hampshire (Netley Abbey) e una in Turenna (La Clarté Dieu): R.V. TURNER, *Religious patronage of Angevin royal administrators, c. 1170-1239*, «Albion», 18, 1, spring 1986, pp. 1-21.

e una in Turenna, e legato a doppio filo a Federico II. Egli infatti, insieme con il vescovo di Exeter, William Brewer, partecipa alla Sesta crociata e, forti di un non piccolo contingente militare, essi assumono un ruolo di primo piano nella spedizione: coordinano le attività di rifortificazione delle città costiere di Giaffa e Sidone, sottoscrivono il trattato di Giaffa del 1229 e accompagnano Federico – unici membri del clero insieme con i siciliani – nell'ingresso a Gerusalemme. Des Roches sovrintende poi alla ricostruzione della porta di Santo Stefano e della Torre di Davide e fonda ad Acri un ordine militare, quello di San Tommaso, che assume come regola quella dei cavalieri teutonici⁶⁸. Sarebbe tornato in Inghilterra solo nel 1231, dopo aver accompagnato nel regno di Sicilia Federico II e aver partecipato alle trattative diplomatiche tra imperatore e pontefice che avrebbero condotto alla pace di Ceprano. Nel 1232 il nipote di Des Roches, Peter des Rivaux (*de Rivallis*), che con tutta probabilità aveva accompagnato lo zio in Terrasanta e poi in Sicilia, assume il controllo di gran parte delle circoscrizioni sceriffali del regno, diventa tesoriere della corona⁶⁹ e avvia una drastica serie di riforme amministrative e fiscali il cui cuore è il ristabilimento dell'autorità regia sull'antico demanio – dopo le usurpazioni seguite alla morte di Enrico II nel 1189, in una fase di crisi che anche il regno normanno di Sicilia aveva attraversato e che anche in Inghilterra aveva dato origine a una più puntuale riflessione sull'inalienabilità degli *iura regis et regni* – e il rinnovamento dei modi di conduzione delle terre: integrazione tra agricoltura e allevamento, rotazione con leguminose, largo acquisto e semina di sementi provenienti da terre diverse⁷⁰.

La traccia dell'elaborazione agronomica cistercense e della trasmissione dell'opera di Palladio nei manoscritti cistercensi redatti in Inghilterra nel XII secolo⁷¹, il contesto economico e agrario in cui si rinnova la messa in valore diretta del demanio, la pressoché contemporanea fioritura, in entrambi i contesti, di opere originali dedicate all'agricoltura, all'allevamento e alla mascalcia⁷², come l'*Husbandry* di Walter Henley, l'*Hippiatria*

⁶⁸ C. TYERMAN, *England and the Crusades, 1095-1588*, Chicago 1988; B.K.U. WEILER, *Henry III of England and the Staufen Empire, 1216-1258*, Woodbridge 2006.

⁶⁹ Dopo un'assenza non documentata dall'Inghilterra per sette anni, tra 1224 e 1231, cosa che fa ipotizzare una sua partecipazione alla crociata con Des Roches.

⁷⁰ M.H. MILLS, *The reforms at the Exchequer (1232-1242)*, «Transactions of the Royal Historical Society», 10, 1927, pp. 111-133; R.C. STACEY, *Politics, policy, and finance under Henry III, 1216-1245*, Clarendon 1987.

⁷¹ GAULIN, *Agronomie antique et élaboration médiévale*, cit.

⁷² In Inghilterra si veda il trattato di Walter Henley, *Husbandry*, un altro trattato anonimo con lo stesso titolo, l'anonimo *Seneschaucie*, le *Rules* di Roberto Grossatesta, il *Fleta*, per i quali cfr. E. LAMOND, *Walter of Henley's Husbandry: together with an anonymous Husbandry, Seneschaucie, and Robert Grosseteste's Rules*, London 1890, la più recente discussione in D. OSCHINSKY, *Walter of Hen-*

di Giordano Ruffo, e soprattutto il *Fleta*, che nel termine del secondo libro presenta indicazioni relative alla gestione delle attività rurali e il cui *Prologo* è esemplato sull'elogio rivolto a Federico II trasmesso nell'epistolario di Pier della Vigna, i contatti personali e prolungati tra i principali protagonisti di questa stagione di riforme lasciano dunque supporre un'ampia circolazione di saperi e prassi tra Inghilterra e Italia meridionale, il cui frutto è la riforma del sistema manoriale inglese e la nascita della masseria, sulla quale bisognerà necessariamente ritornare.

RIASSUNTO

Questo studio analizza la gestione del demanio regio nei regni di Sicilia e Inghilterra nel XIII secolo, con particolare attenzione alle politiche economiche e ai quadri giuridici. Si esaminano le innovazioni nell'organizzazione e nel controllo del territorio messe in atto da Federico II in Sicilia, come l'espansione del demanio regio e il recupero dei beni ad esso spettanti. Lo studio esplora anche le strategie implementate per rafforzare l'autorità reale, comprese l'espansione territoriale, la subordinazione dei legami feudali e la colonizzazione. Sono discussi inoltre i metodi di gestione delle risorse del dominio, come l'affitto indiretto e la gestione centralizzata del bestiame. Infine, si analizza l'ipotesi di una trasmissione diretta del modello tardo-antico dall'*Opus* di Palladio, mediata dall'ordine cistercense, trovando metodi analoghi di gestione del dominio nel contesto inglese grazie alla figura del vescovo Pietro Des Roches.

ABSTRACT

This study analyzes the management of the royal domain in the kingdoms of Sicily and England in the 13th century, with particular attention to economic policies and legal frameworks. It examines the innovations in organization and territorial control implemented by Frederick II in Sicily, such as the expansion of the royal domain and the recovery of domain assets. The study also explores strategies used to strengthen royal authority, including territorial expansion, the subordination of feudal ties, and

ley and other Treatises on Estate Management and Accounting, Oxford 1971, ma soprattutto il *Fleta*, seu *Commentarius Juris Anglicani*, London 1647; 2nd ed., 1685, che nel termine del secondo libro presenta indicazioni relative alla gestione delle attività rurali e il cui *Prologo* è esemplato sull'elogio rivolto a Federico II trasmesso nell'epistolario di Pier della Vigna, sul quale cfr. E. KANTOROWICZ, *The Prologue to 'Fleta' and the School of Petrus de Vineia*, «Speculum», 32, 1957, pp. 231-49 e Id., *Petrus de Vineia in England*, «Mitteilungen des Österreichischen Institut für Geschichtsforschung», 51, 1937, pp. 43-88. Per l'Italia meridionale valga il richiamo all'opera di Giordano Ruffo, nelle edizioni dell'*Hippiatria* di H. Molin, Padova 1818 (trad. da M.A. Causati Vanni, Velletri 2000) e *Lo libro dele marescalcie dei cavalli. Trattato veterinario del Duecento*, a cura di Y. Olrog Hedvall, Stockholm 1995, sulle quali cfr. A. MONTINARO, *La tradizione del De medicina equorum di Giordano Ruffo. Con un censimento dei testimoni manoscritti e a stampa*, Milano 2015, nonché, almeno, F. PORSIA, *I cavalli del re*, Fasano 1986; J.-L. GAULIN, *Giordano Ruffo et l'art vétérinaire*, in *Scienze alla corte di Federico II, Sciences at the court of Frederick II*, «Micrologus», 2, 1994, pp. 185-198.

colonization. Methods of managing domain resources, like indirect leasing and centralized livestock management, are discussed. Finally, the hypothesis of a direct transmission of the late antique model from Palladius' *Opus*, mediated by the Cistercian order, is analyzed, with comparable methods of domain management found in the English context thanks to the figure of Bishop Peter Des Roches.

FRANCESCO VIOLANTE
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
francesco.violante@uniba.it